

**mensile del  
sindacato  
sociale  
scuola  
aderente  
alla F.I.S.**

ROMA - Anno I (Nuova serie)  
n. 1 - 2 - 3 Gennaio - Febbraio  
Marzo 1985 - Sped. in abb. post.  
gr. III - 70%

# Scuola e Lavoro

Fai conoscere l'Associazione:  
"Kirner.. al collega più caro:  
TE NE SARA' GRATO

**Referendum sì,  
referendum no**

## Per una rivalutazione della secondaria superiore

Il quadro politico è sempre più caratterizzato oltre che dalle elezioni del 12 maggio dal problema del referendum sulla scala mobile. Le prime grosse preoccupazioni emersero all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale quando è chiaro per tutti, che su un problema considerato risolto a favore del Governo (taglio dei quattro punti di contingenza) se ne riproponevano almeno due ed uno più importante dell'altro. Alludiamo innanzi tutto a quello dello spazio politico di cui si sentiva defraudata una parte del Sindacato (e la sentenza della Corte ha — sull'ammissibilità del referendum — restituito tale spazio); infatti, chi non ricorda le dichiarazioni di alcuni dirigenti sindacali che lamentavano un colpo di mano del Governo su una materia che la prassi politica aveva riservato ad accordi fra Governo e tutte le parti sociali.

L'altro problema riguarda l'ipotesi di dover dare ai lavoratori dipendenti (in caso di vittoria dei sì), quattro punti di contingenza.

Qualora si verificasse questa ipotesi è chiaro che il « colpo » del 4 febbraio 1984 si ritorcerebbe per certi aspetti come un vero e proprio boomerang sia contro i partiti (pentapartito) che contro il mondo sindacale (CISL e UIL), ed allora ecco spiegate le preoccupazioni di Craxi: « il governo non starà a guardare » e la disponibilità di Lama « un accordo onorevole per tutti si può trovare (n.d.r.) ».

Ma tornando al problema squisitamente politico, se cioè si farà o non si farà il referendum, siamo dell'avviso che una decisione in materia sarà presa dopo le elezioni del 12 maggio; comunque, come dicevamo all'inizio, in questa sede interessa esaminare l'istituto giuridico della contingenza quale strumento di difesa dei redditi fissi (stipendi e salari).

E' a tutti noto che in un sistema ad economia mista qual è quello nostro, il mercato con le sue ferree leggi « aggiusta » in continuazione i redditi cosiddetti variabili di alcune categorie (impreditori, professionisti, artigiani, commercianti); vogliamo cioè dire che di fronte all'aumento del costo della vita e alla conseguente svalutazione del potere di acquisto della moneta le

categorie sopracitate riescono in modo autonomo a difendere i propri redditi dall'inflazione, proprio perché il mercato, facendo lievitare i costi, corregge automaticamente anche i guadagni. Chi invece nulla può contro le conseguenze del fenomeno economico sopramenzionato (perdita del potere d'acquisto della busta paga) sono proprio i percettori di redditi fissi (stipendi o salari) che necessitano di un meccanismo (scala mobile) che adegui in continuazione i redditi al costo della vita.

Ed allora ecco « inventata » la scala mobile, strumento come abbiamo avuto modo di scrivere in altre occasioni non perverso, non foriero di alcuna sciagura monetaria (leggasi inflazione) ma riparatore di situazioni economiche che altri (Governo) non riescono a controllare.

Su una situazione qual è quella delineata, riteniamo che il problema della restituzione dei quattro punti di contingenza sia un falso problema o per meglio dire un particolare insieme ad altri (come misurare l'aumento del costo della vita, come, in che tempi e modi ad-

**Agostino Scaramuzzino**

(Continua in quarta pagina)

Nel « Rinnovamento della Scuola » del 1° marzo 1975 sotto il titolo « L'epigono di Babeuf » lo scrivente aveva parlato di un ex dirigente del S.N.S.M. il quale, passato al SISM-CISL, si era fatto promotore dell'egualitarismo.

Tale obiettivo era perseguito allora dal SISM-CISL « proponendo un sistema di progressione economica uguale per tutte le categorie »; il medesimo sindacato chiedeva altresì « la unitarietà del quadro retributivo di tutto il personale della scuola, la indicazione dei tempi di passaggio dal proprio ruolo — diplomati e laureati — al ruolo unico dei docenti, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado ».

E' noto che uno dei principali motivi che hanno indotto gli aderenti al nuovo S.N.S.M. ad abbandonare lo SNALS nell'autunno del 1980, è stato proprio la decisione, presa nel maggio precedente da quel sindacato, di abbandonare la politica sindacale della differenziazione retributiva tra insegnanti dei diversi gradi di scuola e schierarsi decisamente sulle posizioni confederali che, allora, erano per il

completo livellamento retributivo.

Sono passati altri cinque anni ed ora, a compimento del decennio, non soltanto lo SNALS ha modificato la propria impostazione (sia pure muovendosi nella nebulosità e nell'equivoco che lo caratterizzano) ma anche il SISM-CISL sembra aver decisamente mutato rotta richiamando addirittura il legame che un tempo esisteva tra la retribuzione degli insegnanti di « ruolo A » ed i docenti universitari.

Nel « Corriere della Sera » dell'11 aprile 1985 troviamo infatti (a proposito del disegno di legge sui due scatti all'ex ruolo A che pubblichiamo in altra parte del giornale) una dichiarazione di Giorgio Alessandrini, Segretario della Federscuola CISL, in base alla quale « la preoccupazione degli oppositori di non determinare sperequazioni tra le categorie è infondata: dal 1980 i presidi ed i docenti della scuola superiore hanno perduto qualsiasi rapporto retributivo con i docenti e i ricercatori universitari ».

Già abbiamo riferito, qualche tempo fa, in merito a questo diverso orientamento che si sta

maturando nella CISL, orientamento che, rispolverando il vecchio legame con i docenti universitari, esclude evidentemente il livellamento retributivo dalla scuola materna alla secondaria superiore.

E' consolante constatare il fatto che, anche in periodi di grande confusione e di grande incertezza, il buon senso, a lungo andare, finisce con il prevalere.

Ampliando il discorso, osserviamo che vorremmo un maggior senso di responsabilità da parte dei « responsabili » delle cose scolastiche; le varie questioni dovrebbero cioè essere attentamente esaminate, per giungere alla definizione di linee da seguire con una certa coerenza e continuità.

Abbiamo seguito con una certa attenzione le vicende della riforma della scuola secondaria superiore, vicende che non possono certamente essere riportate ad una chiara visione ed a precise linee di comportamento.

Il resoconto sommario delle sedute della Commissione Istruzione del Senato troppo spesso riportava, in occasione dell'inizio della discussione di un nuovo articolo, una formula che sembrava divenuta ormai di rito: « il governo presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo ».

Sappiamo che si tratta di problemi complessi, ma anche la scuola è una realtà molto seria e complessa ed ha diritto di pretendere, per l'importanza del ruolo che svolge, un minimo di impegno e di attenzione.

Anche nei confronti del problema retributivo i pubblici poteri non hanno seguito una linea coerente: hanno dato una forte spinta verso il livellamento retributivo con la legge n. 477 del 1973; hanno praticamente attuato il livellamento (sia pure in attesa della « laurea per tutti ») con la legge n. 312 del 1980; sono tornati alla differenziazione tra Scuola media e secondaria superiore con il D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271; hanno aumentato ora tale differenziazione (e speriamo che mantengano questo indirizzo) con la legge che pubblichiamo in altra parte del giornale.

Se è vero che si vuole una scuola seria, occorre affrontare con più serietà i problemi della scuola stessa e del suo personale.

**Modesto Ghio**

## Per ridare credibilità

Dal 1988 cambieranno gli esami di maturità. Cambieranno le prove d'esame, i criteri per attribuire il voto e le commissioni giudicatrici. Non cambierà invece la normativa relativa alla retribuzione dei commissari!

Il disegno di legge approvato il 19 aprile 1985 dal Consiglio dei ministri non la prende neanche in considerazione. La normativa vigente prevede per i docenti di ruolo un'indennità di trasferta irrisoria (poco più di 30.000 lire giornaliere); per quelli non di ruolo addirittura una indennità ridotta del 25% circa.

Ma scandaloso è che i provveditori, con prassi ormai consolidata, accreditano alle scuole i fondi per i saldi anche dopo sette - otto mesi dalla fine degli esami.

Chi scrive ha ricevuto il conguaglio per gli esami di maturità 83/84, dal liceo scientifico di Crema, il 14 marzo u.s., pochi giorni prima della pubblicazione delle materie per gli esami 84/85.

Ancora una volta si evidenzia la sostanziale ingiustizia di una

volontà politica che tende a penalizzare un settore che si dichiara « a chiacchiere » di voler far meglio funzionare nell'interesse della società, ma che in effetti con docenti sfiduciati e sempre più umiliati rischia il collasso.

Per ridare credibilità ad una scuola che ha conosciuto momenti migliori, è necessario rinnovare gli esami, ma è indispensabile trattare con maggior rispetto chi in essa opera.

Il sindacato naturalmente non sta a guardare; come è noto la trattativa per il rinnovo del contratto in base alla legge sul pubblico impiego dovrebbe iniziare sei mesi prima della scadenza.

Abbiamo già accumulato un ritardo di quattro mesi e, forse per le note difficoltà di natura generale, i « grandi » sindacati non sembrano preoccuparsene troppo.

E' chiaro tuttavia che questa trattativa dovrà iniziare e concludersi, possibilmente, senza i soliti ritardi di anni.

La Federazione Italiana Scuola darà naturalmente il proprio

contributo sia per la questione retributiva nel suo complesso, sia per quelle questioni come la retribuzione dei commissari degli esami di maturità, che possono sembrare di secondaria importanza ma incidono notevolmente su quella serenità e tranquillità che tanta importanza rivestono sia per l'insegnamento in generale, sia, in particolare, per il momento del giudizio finale sul corso di studi.

**valter cecchetti**

### Questo numero

**del giornale viene stampato, nell'identico testo, per il nuovo Sindacato Nazionale Scuola Media, per il Sindacato Sociale Scuola e per la Federazione Lavoratori Scuola ed è frutto della collaborazione delle tre organizzazioni.**

# La perequazione

Soltanto in data 23 aprile è « approdato » alla Libreria dello Stato Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile 1985, contenente le leggi 15 aprile 1985 n. 140 (settore privato) e 17 aprile 1985, n. 141 (« Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti »).

## Il testo della legge

### Art. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione della indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

### Art. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire un milione, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire un milione, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a) fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a L. un milione e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funziona-

li o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

### Art. 3.

(Omissis: categorie particolari).

### Art. 4.

(Omissis: categorie particolari).

### Art. 5.

(Omissis: categorie particolari).

### Art. 6.

Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del precedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1° luglio 1985 in ragione del 20 per cento dal 1° gennaio 1986 in ragione del 55 per cento e dal 1° luglio 1987 in ragione del 100 per cento.

### Art. 7.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità progressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

### Art. 8.

I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonché i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E' fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché la età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

### Art. 9.

A decorrere dal 1° maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza, la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dallo articolo 211, lettera a) del decreto

del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento.

A decorrere dal 1° maggio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

### Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutata in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti »; all'onere di lire 1.100 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.630 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.960 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente: quanto a lire 700 miliardi, 1.000 miliardi e 1.300 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce « Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito » e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987; quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 9; e, quanto alla quota residua, con le maggiori entrate IRPEF per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 valutate rispettivamente in lire 180 miliardi, 230 miliardi e 250 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Interpretazione e commento

Dopo aver letto il testo una decina di volte, speriamo di essere riusciti a interpretarlo e ad inquadrare le norme « disperse » tra i vari articoli.

Ci riferiamo in particolare al fatto che l'art. 1 « presenta » alcuni tipi di aumenti che sono poi ripresi e determinati, per quanto riguarda la nostra categoria, negli articoli 2 e 6.

Ma procediamo con ordine: il primo comma dell'articolo 1 prevede, per le pensioni della nostra e di altre categorie di pubblici dipendenti, aumenti riferiti all'anno 1984.

Che si tratti del solo 1984 risulta, come diremo, dal secondo comma e l'entità degli aumenti, diversa a seconda del periodo di cessazione dal servizio, sarà indicata dall'articolo 2; qui ci si limita a chiarire che le aliquote percentuali di aumento devono essere calcolate sull'ammontare annuo lordo della sola pensione (esclusi cioè l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia e gli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata).

Per concludere il discorso relativo al 1984 prendiamo in esame l'articolo 2 che impropriamente parla di « pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente »: siccome le pensioni sono le medesime alle quali fa riferimento anche il secondo comma, non si tratta delle « pensioni » ma degli aumenti previsti dal primo comma; la distinzione è importante per un corretto inquadramento dell'intera normativa.

Per il 1984 sono dunque previsti tre tipi di aumenti (si tenga presente che per il periodo successivo al 1° gennaio 1985 i tipi di aumenti, come risulta dalla tabella allegata alla legge, sono tre oppure quattro, a seconda delle categorie di interessati).

Per tutte le pensioni « relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge... 30 luglio 1973 n. 477 » (1° 9-73, per noi) l'aumento è pari al

50 per cento fino a L. 1.000.000 (e cioè L. 500.000 annue di aumento) più il 20 per cento sull'eccedenza fino a L. 2.000.000 (e cioè altre 200.000 lire per tutti), più il 10 per cento sulla restante cifra annua della sola voce pensione, come abbiamo detto.

Per le pensioni che hanno avuto inizio nel periodo 1° settembre 1973 (ci riferiamo al solo personale della scuola perché per altre categorie ci sono decorrenze diverse) — 1° gennaio 1976 l'aumento è del 25 per cento per il primo milione (e cioè L. 250.000), del 20 per cento per il secondo milione (e cioè altre 200 mila lire) e del 10 per cento sulla restante cifra, come si è detto.

Per le pensioni che hanno avuto inizio nel periodo 2 gennaio 1976 - 31 maggio 1977 (per noi la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento previsto dall'art. 46 della legge 312 è il 1° giugno 1977) gli aumenti sono del 10 per cento per il primo milione (e cioè L. 100.000 e del 5 per cento per la restante cifra.

Torniamo ora al secondo comma dell'art. 1, relativo al periodo posteriore al 31 dicembre 1984; vi troviamo l'espressione « previo riassorbimento » degli aumenti previsti dal comma precedente (relativo al 1984).

Non ci sembra che quest'espressione possa trovare un'interpretazione diversa da quella suggerita dai graziosi palloncini che certi giovani masticatori di « gomma americana » producono con la bocca, riassorbendoli, poi, per produrne altri.

Gli aumenti relativi al 1984 scompaiono, cioè, non appena subentrano quelli del 1985; si tratta di un « una tantum » da corrispondere gentilmente, in cifra unica, o meglio da far intravedere, in occasione delle elezioni amministrative.

In ogni caso le cifre corrisposte per il 1984 non incidono sugli aumenti del periodo successivo, perché il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che sia gli aumenti previsti dal primo comma sia quelli previsti dal secondo devono essere cal-

colati sull'importo delle singole pensioni « in atto alla data del 31 dicembre 1981 ».

Trattandosi di aumenti percentuali da calcolare sull'ammontare annuo lordo, è chiaro che si tratta di cifre lorde, soggette cioè alle normali ritenute.

Chiuso così definitivamente il discorso relativo al 1984, con qualche anticipazione relativa al periodo posteriore, occupiamoci di quest'ultimo.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono previsti due generi di aumenti, l'uno in percentuale e l'altro in misura fissa.

Vediamo prima quest'ultimo, che è indicato dalla tabella allegata alla legge; alla lettera e) troviamo il « personale direttivo, docente e non docente della scuola esclusa l'Università »; l'integrazione in misura fissa annua è di L. 576.000 per le pensioni la cui data di decorrenza giunge « fino al 1° settembre 1973 »; L. 393.000 « dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976 »; L. 135.000 « dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977 ». I periodi sono gli stessi già visti per il 1984, con qualche discordanza relativa alle giornate del 1° settembre 1973, del 1° gennaio 1976 e del 1° giugno 1977 (l'art. 2 parla infatti di decorrenze anteriori a tali date).

Tutti gli aumenti in misura fissa sono corrisposti « in ragione del 60 per cento » a chi fruisce di pensione di reversibilità.

Gli aumenti percentuali devono essere calcolati (come abbiamo detto parlando del 1984) sull'ammontare annuo lordo della sola pensione « in atto alla data del 31 dicembre 1981 »; i periodi sono gli stessi che già abbiamo indicato per gli aumenti in misura fissa e l'entità dell'aumento è del 17 per cento per il primo periodo, dell'11,5 per cento per il secondo, del 4 per cento per il terzo (lettera e della tabella).

Inutile fare commenti, pensiamo, sulle difficoltà che si incontreranno per dare applicazione a questa legge.

Torniamo ora al testo della leg-

# delle pensioni

ge giacché l'articolo 6 stabilisce che gli aumenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1, sia quelli in misura percentuale, sia quelli in misura fissa, dovranno essere maggiorati del 20 per cento a decorrere dal 1° luglio 1985, del 55 per cento dal 1° gennaio 1986 e del 100 per cento dal 1° luglio 1987.

Abbiamo così esaminato le norme relative al personale che è stato collocato a riposo entro il 1° giugno 1977.

Una norma di natura completamente diversa è contenuta nell'articolo 7, a favore di coloro i quali, essendo stati collocati a riposo nel restante periodo del 1977 e nel 1978, non hanno avuto il riconoscimento dell'anzianità pregressa.

E' noto che il nostro sindacato, come altre organizzazioni sindacali, aveva promosso un ricorso per il riconoscimento di tale anzianità nei confronti di coloro i quali, essendo stati collocati a riposo successivamente alla decorrenza giuridica delle norme contenute nell'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ma anteriormente alla decorrenza economica prevista dalla legge stessa, non avevano potuto fruire del riconoscimento dell'anzianità pregressa. Non ci dilunghiamo sull'argomento, perché gli interessati ben lo conoscono.

Questi ricorsi purtroppo non sono andati in porto, giacché il TAR del Lazio ne ha rimessi alcuni alla Corte Costituzionale, che ancora non si è pronunciata; nell'attesa di tale pronuncia il T.A.R. del Lazio, basandosi sul ricorso da noi avanzato, ha chiesto poco tempo fa al Ministero della P. I. una più ampia documentazione.

Siccome l'articolo 7, come dicevamo, si occupa proprio di questa questione, stiamo ora esaminando, insieme ai nostri legali, la situazione dei ricorsi: se cioè, in presenza di una norma di legge, i ricorsi debbano essere accantonati oppure possano ugualmente avere corso.

L'articolo 7 riconosce infatti, a questi colleghi, il diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'effettiva anzianità, che, come è noto, è stata riconosciuta a tutti coloro i quali erano in servizio al momento della decorrenza economica dei benefici previsti dalla citata legge n. 312.

La nuova legge riconosce dunque questo diritto, ma non a partire dalle date stabilite dalla legge 312, bensì dal 1° gennaio 1986 per il 50 per cento del beneficio e dal 1° gennaio 1987 per l'intero ammontare.

Ci riserviamo pertanto di tornare sull'argomento per quanto riguarda gli arretrati e lo faremo con la massima energia, perché nel frat-

tempo il TAR del Lazio ha risolto positivamente una questione pressoché identica, relativa ai pensionati del 1981 e 1982.

Il testo dell'articolo 7, con le indicazioni che abbiamo fornito, ci sembra facilmente interpretabile; osserviamo però che esso contiene indicazioni errate: non dovevano infatti essere citati i decreti legge i quali contengono le norme relative alla copertura finanziaria, ma i decreti del Presidente della Repubblica che hanno dato forza di legge ai contratti (per quanto riguarda la scuola si tratta del D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271).

Vediamo ora, più rapidamente, gli articoli che seguono; l'articolo 8 stabilisce che coloro i quali non fruiscono di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio, riceveranno i benefici previsti dalla

legge « in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione ».

E qui la fretta del legislatore ha evidentemente conseguenze più gravi di quelle che possono derivare dall'errore commesso nello articolo 7; se infatti è comprensibile che un beneficio sia corrisposto in maniera proporzionale quando si tratta di aumento in misura fissa, non si giustifica assolutamente la corresponsione in misura proporzionale del beneficio previsto in percentuale rispetto alla pensione.

Infatti chi non è andato in pensione con il massimo, già ha avuto un trattamento pensionistico proporzionale agli anni utili, per cui la percentuale dovrebbe essere applicata nella stessa misura nella quale viene applicata a chi invece

ha raggiunto il massimo (è chiaro che, automaticamente, essa opererebbe in misura inferiore).

Il terzo comma contiene tuttavia delle esclusioni dalla limitazione di cui ci stiamo occupando. Gli ultimi due commi contengono norme procedurali, comprese dichiarazioni che devono essere rese dagli interessati, tuttavia è chiaro che in materia dovranno intervenire i competenti Ministeri con apposite norme applicative.

L'articolo 9, come abbiamo detto, stabilisce aumenti delle ritenute, evidentemente nei confronti del personale ancora in servizio; come risulta dal successivo articolo 10, una parte della copertura finanziaria si basa appunto sull'aumento delle ritenute. Anche i contributi previsti per le domande di riscatto vengono aumentati.

Pensiamo sia inutile sottolineare l'arbitrarietà di queste norme, giacché il personale in servizio non ricava alcun beneficio dalla legge di cui ci stiamo occupando e non si comprende, come conseguenza, perché debba essere introdotto un così notevole incremento delle ritenute e dei contributi di riscatto, che passano dall'attuale 7,06 per cento all'8,25 per cento; si noti che, come risulta dall'ultimo comma dell'articolo 9, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le Pensioni ai dipendenti degli enti locali è attualmente del 5,35 per cento e passerà, con la medesima decorrenza del 1° maggio 1985, al 6,30 per cento; gli statali hanno cioè delle ritenute superiori del 30 per cento rispetto a quelle dei dipendenti degli enti locali.

Modesto Ghio

## Circolari ministeriali

### Scuole chiuse per le elezioni

Circolare n. 99 del 19 marzo 1985.

Com'è noto, il 12 e 13 maggio 1985 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo di Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Nel richiamare le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 239 del 3 ottobre 1978, si segnala la necessità che i locali scolastici, in cui devono essere ubicate le sezioni elettorali, siano consegnati per l'appuntamento delle cabine elettorali a partire da venerdì 10 maggio 1985.

Tali locali saranno riconsegnati ai presidi ed ai direttori didattici, in via ordinaria, entro la giornata di martedì 14 maggio 1985.

Durante tale periodo l'attività scolastica, nelle sole scuole che siano sedi di seggi elettorali, sarà sospesa per essere ripresa subito dopo la riconsegna dei locali.

In relazione a quanto sopra, i termini del 18 e 23 maggio e 4 giugno, previsti dalla C. M. n. 350 del 20 novembre 1984 relativa all'adozione dei libri di testo nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, sono prorogati, limitatamente al corrente anno, rispettivamente, al 23 e 28 maggio e 8 giugno 1985.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra ai presidi e ai direttori didattici delle scuole e degli istituti delle rispettive province.

### Per accelerare l'attribuzione della progressione economica

Pubblichiamo la circolare n. 1490 del Ministero del Tesoro, trasmessa ai provveditori agli studi con circolare n. 87 (9 marzo 1985) del Ministero P. I.

Con circolare n. 1427 del 5 agosto 1983 venne disposto che, alle previste scadenze, il Centro Tesoro contabilità spese fisse, in sede di

elaborazione automatica, facesse luogo all'attribuzione, a favore del personale in oggetto, del solo aumento periodico del 2,50 per cento, mentre alla concessione dei maggiori benefici per l'eventuale maturazione della classe dell'8 per cento, se spettante, provvedessero invece le Direzioni provinciali del Tesoro in sede di riscontro delle lavorazioni automatizzate.

Successivamente, con la circolare n. 1435 del 15 ottobre 1983, a seguito di intese con il Ministero della Pubblica Istruzione, fu stabilito che il predetto Centro Contabilità attribuisse direttamente in via provvisoria anche le classi dell'8 per cento in tutti i casi in cui fosse possibile rilevare i dati occorrenti dai supporti magnetici forniti dal sistema informativo della Pubblica Istruzione nell'ambito di una diretta integrazione di procedure.

Le elaborazioni suddette, finora attuate per un notevole numero di partite, hanno però permesso di accertare la non rilevante entità delle discordanze tra le comunicazioni delle istituzioni scolastiche ed i decreti emessi dal Sistema Informativo della Pubblica Istruzione ed hanno consentito di programmare uno scambio di dati, a livello di Centri, diretto alla semplificazione delle operazioni amministrative e contabili effettuate dalle Direzioni provinciali per l'applicazione dei cennati provvedimenti formali di Inquadramento o di ricostruzione di

carriera dei docenti in parola.

Il completamento della integrazione — sia per l'elevato numero delle partite ancora da regolarizzare, sia per le complessità dei procedimenti — potrà peraltro realizzarsi in tempi non brevi; pertanto, avuto riguardo, come già detto, al limitato numero degli errori finora accertati nelle comunicazioni individuali (mod. A 1) e considerata la opportunità di soddisfare le legittime aspettative degli interessati circa la puntuale ed esatta attribuzione dei benefici derivanti dalla progressione economica, si dispone che, a decorrere dalle segnalazioni relative alla rata di aprile p. v., venga concessa, ove spettante, anche la classe dell'8 per cento (e non solo l'aumento del 2,50 per cento) in base agli elementi contenuti nelle suddette comunicazioni individuali (mod. A1) a suo tempo trasmesse dalle istituzioni scolastiche.

Al riguardo va però sottolineato che attualmente negli archivi magnetici mancano in molti casi i dati necessari per attribuire esattamente, in sede di scadenza A.P.S., la classe o lo scatto spettanti. Al fine di acquisire tali elementi ed anche per regolarizzare eventuali posizioni irregolari ancora in essere, sarà predisposta, in tempi brevi, apposita procedura automatizzata, per l'attuazione della quale si fa riserva di ulteriori istruzioni.

Per consentire frattanto alle Direzioni provinciali di riscontrare e, ove occorra, rettificare i risultati delle elaborazioni effettuate in sede di scadenza A.P.S. del prossimo mese di marzo, si dispone che il Centro Tesoro Contabilità spese fisse, secondo i programmi tecnici che verranno forniti in tempo utile, anticipi le relative elaborazioni e trasmetta alle Direzioni medesime, entro il corrente mese, il tabulato delle variazioni A.P.S. da riscontrare e, se del caso, da rettificare con apposite « VA ».

### Corsi di Scuola Media per lavoratori

Circolare n. 98 del 19 marzo 1985.

Come è ben noto alle SS.LL. l'articolo 22 dell'O. M. 14 luglio 1984 ha stabilito che i corsi sperimentali di scuola media per lavo-

ratori sono regolati dalle disposizioni contenute nell'O.M. 28 giugno 1983, con le modifiche e integrazioni contenute nell'articolo citato. « fino al riordinamento legislativo delle attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio ».

In relazione a taluni quesiti pervenuti, si impartiscono le seguenti precisazioni, valide per l'anno scolastico 1985-86.

1) *Modalità di iscrizione ai corsi; istituzione.*

Le modalità di iscrizione ai corsi in argomento ed i criteri per la loro istituzione continuano ad essere regolati dagli articoli 7 e seguenti dell'O. M. 28 giugno 1983 con le seguenti variazioni per quanto concerne i termini ivi previsti:

— termine di iscrizione presso le scuole medie statali: 8 luglio 1985;

— termine di comunicazione dei Presidi al Provveditore agli Studi del numero delle iscrizioni effettuate: 15 luglio 1985;

— istituzione dei corsi da parte dei Provveditori agli Studi e localizzazione dei relativi posti a livello di scuola: 30 luglio 1985.

Eventuali, ulteriori iscrizioni potranno essere consentite entro e non oltre la data del 12 settembre c. a. nei limiti peraltro, delle possibilità offerte dal numero dei corsi come sopra istituiti.

2) *Calendario scolastico ed attività di aggiornamento.*

Nei corsi per lavoratori le lezioni si svolgeranno dal 12 settembre 1985 al 30 maggio 1986; subito dopo avranno inizio gli esami di licenza.

Nel periodo precedente l'inizio delle lezioni e nel corso dell'anno scolastico potranno essere svolte a cura degli I.R.R.S.A.E. — previe opportune intese con i Provveditori agli Studi — iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente impegnato nei corsi in argomento.

3) *Situazione statistica.*

Si trasmettono in allegato i modelli statistici CL/1 — situazione al 15 gennaio e CL/P1 — situazione finale, da restituire a questo Ministero entro i medesimi termini indicati dall'art. 8 dell'O. M. 28 giugno 1983, riferiti, ovviamente, all'anno 1985.

## I due scatti per gli insegnanti delle "superiori,"

Pubblichiamo il testo della « leggina » di cui parliamo in altra parte del giornale. Essa è stata definitivamente approvata il 18 aprile scorso, ma alla Gazzetta Ufficiale ancora non è pervenuta per la pubblicazione.

Articolo unico.

Ai docenti di ruolo di cui al secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, anche se cessati dal servizio

all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1° febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità.

Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

# Sull'obbligatorietà delle visite fiscali

nell'ultimo numero di "Scuola didattica" troviamo, a cura di Calogero Pecoraro, una interessante messa a punto in materia di obbligatorietà o meno delle visite fiscali.

Pubblichiamo pertanto la circolare 14 gennaio 1985, n. 15 e la delegata circolare della Presidenza del Consiglio (non pubblicata, per motivi di spazio, dal Consiglio di Stato). In seguito riferiamo la presa di posizione di "Scuola e didattica".

\*\*\*

Si trasmette, per conoscenza e norma, l'unità nota-circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - n. 6109 - 10.0.208 - 3 febbraio 1984, relativa all'attuazione della norma di legge di cui all'oggetto.

Art. 5, 14° comma del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, n.d.r.).

Si trasmette, inoltre, sempre per conoscenza e norma, l'acclusa lettera-circolare n. 16111/10-0-177 UL - 30 ottobre 1984, con la quale il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha diramato, con preghiera di adeguarsi, l'allegato n. 1 del Consiglio di Stato - Sezione prima - n. 463/84 dell'11 ottobre 1984, concernente gli accertamenti medico-legali a carico dei pubblici dipendenti assentatisi dal servizio per motivi di salute o consensi a procedimenti di decisione

su domande di equo indennizzo o di pensione privilegiata ordinaria.

**a) CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 6109 del 3 febbraio 1984.**

Si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sull'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, che di seguito si riporta:

«Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».

E' evidente che il termine di dieci giorni deve intendersi come

massimo previsto ai fini della trattenuta dell'intero ammontare della retribuzione giornaliera, nell'intesa che la trattenuta stessa sarà commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, qualora queste siano inferiori al predetto numero di dieci.

Per l'applicazione puntuale di tale norma, si rende necessario che tutte le Amministrazioni dispongano d'ora innanzi sistematiche visite di controllo, a mezzo delle strutture sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri dipendenti che si assentino dal servizio adducendo motivi di salute. Ove il dipendente risulti assente alla visita di controllo, gli va lasciata al domicilio apposita comunicazione, sulla quale va notificato al dipendente stesso che, se entro quindici giorni dalla data della comunicazione non produrrà all'Amministrazione di impiego una documentata giustificazione della propria assenza, l'Amministrazione applicherà nei suoi confronti le misure previste dal citato art. 5.

Poiché la norma usa la formulazione «qualsiasi trattamento economico», deve intendersi che tutti gli elementi della retribuzione, stipendio, indennità integrativa, assegni familiari, eventuali indennità a carattere continuativo, devono essere considerati ai fini della trattenuta.

Resta salva, per le stesse Amministrazioni, l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti in materia di assenza ingiustificata dal servizio, prevista dal Testo unico emanato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 127, lett. e).

E' ovvio che, qualora l'assenza ingiustificata del dipendente, per la quale si provveda ai sensi del citato art. 5, costituisca una infrazione disciplinare per la quale venga irrogata una sanzione avente effetti sulla retribuzione (artt. 80, 81 e 82 del citato T. U. n. 3/1957), da tali effetti va dedotta la somma già trattenuta.

\*\*\*

Alla rivista era stato chiesto se alla luce della più recente normativa il Preside è tenuto a predisporre sempre — anche per un solo giorno — la visita medico-fiscale di controllo sul personale in congedo straordinario per motivi di salute o se tale obbligo il capo d'istituto è tenuto ad osservare solo quando il dipendente è in stato di aspettativa per infermità collocato in congedo straordinario nel secondo mese.

In altre parole è fatta salva la discrezionalità del preside per periodi che non superino il primo mese di congedo straordinario oppure tale discrezionalità è da intendersi revocata dalla C. M. n. 6109 del 3 febbraio 1984 della Presidenza del Consiglio? Ecco la risposta.

In merito al quesito proposto, si chiarisce che l'Amministrazione è tenuta all'accertamento medico-fiscale solo in presenza di una richiesta di aspettativa per motivi di salute (art. 32 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).

Per quanto riguarda il congedo straordinario degli insegnanti, la C. M. 2 aprile 1975, n. 80 stabilisce che «la legge non prescrive l'obbligo, da parte della amministrazione, di disporre preventivi accertamenti medico-fiscali sulle domande di congedo straordinario per motivi di salute, è tuttavia facoltà dell'organo competente ad accordare

## Elezioni amministrative

Il collega Gerardo Giannetti, Segretario Provinciale della FIS di Genova, è candidato, con il n. 50, nella lista della Democrazia Cristiana per il Comune di Genova.

Sappiamo che altri dirigenti e iscritti dei Sindacati aderenti alla FIS, sono candidati per vari partiti, ma, non potendo dare un resoconto completo, limitiamo la segnalazione ai dirigenti FIS.

## Referendum sì, referendum no

(dalla prima pagina)

are i redditi fissi a tale costo) l'altro vero — non da oggi — grande problema, rappresentato dalla remunerazione della cosiddetta forza-lavoro. Anche su questo argomento tutto va — a nostro parere — ridisegnato e riscritto; in un paese ad economia sana l'inflazione non dovrebbe esistere, ma poiché (ed è un fenomeno generalizzato in tutto il mondo occidentale, sia pure in modo diverso) è necessario combatterla con strumenti idonei, i lavoratori a reddito fisso hanno diritto al mantenimento del valore reale della loro retribuzione con un meccanismo di adeguamento automatico dell'intera busta paga al costo della vita. Sui modi e sui tempi della ristrutturazione della busta paga il Governo e il Sindacato possono discutere, ma non sul principio della necessaria correzione dei redditi che per altre categorie, ripetiamo, sono fisiologicamente corrette dal mercato. Il costo del lavoro non deve essere un alibi per tutti nel senso che non deve costituire occasione per Governo e Sindacati e imprenditori per ridiscutere tutto con la conseguenza di conti-

nuare a far pagare a categorie più deboli di lavoratori (dipendenti) costi che in base alla giustizia sociale dovrebbero essere distribuiti fra tutti.

Ed allora in presenza di un Governo che cerca disperatamente soluzioni sostitutive del reintegro dei quattro punti di contingenza (ad esempio maggiori detrazioni fiscali) non possiamo non constatare che le conseguenze sull'inflazione, universalmente deprecate, si verificerebbero in ogni caso; è evidente infatti che le eventuali maggiori detrazioni fiscali inciderebbero negativamente sul deficit pubblico che oggi è il principale responsabile dell'inflazione.

Sfogliando dunque la margherita (referendum sì, referendum no) ed aspettando il miracolo dal cilindro del ministro De Michelis il Sindacato deve riattivarsi e comunque riappropriarsi di quello spazio politico che anche la recente legge n. 93/1984 sul pubblico impiego gli ha riconosciuto; spazio che deve essere occupato non necessariamente dall'unanimità di tutto il mondo sindacale, ma, da una proposta politica che lo renda soggetto politico e quindi portatore di un nuovo messaggio nel mondo del lavoro.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino. Comitato di redazione: M. Beatrice, P. De Bella, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Direzione - Redazione - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Tel. 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 33.85.174 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

## Concorso a cattedre per la Scuola Media

I tempi del concorso stanno slittando, sia per le modifiche che sono state apportate ai programmi di Educazione artistica, sia per i ritardi che si sono verificati nella registrazione dei bandi.

Come conseguenza la Gazzetta Ufficiale del 12 aprile ha rinviato, a data da stabilire, la pubblicazione del diario delle prove scritte, già fissata per il 14 aprile.

L'Ufficio Concorsi del Ministero assicura tuttavia che si darà adeguata pubblicità alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale (a partire da quel momento decorrono i 30 giorni per la presentazione delle domande); anche noi stiamo sul «chi vive» e faremo il possibile per avvertire tempestivamente.

il congedo, di disporre tali accertamenti».

La successiva circolare 29 febbraio 1980, n. 60 dice che gli organi competenti ad accordare il congedo straordinario devono «disporre opportuni accertamenti medico-fiscali sia nel caso di frequenti richieste di tale tipo di congedo, sia nel caso in cui risulti che l'insegnante faccia abitualmente ricorso ogni anno scolastico a tale forma di congedo per lunghi periodi, sia nel caso in cui il docente non abbia potuto esibire la documentazione medica».

Premesso quanto sopra, considerato che una circolare non può modificare le norme contenute in una legge o in un provvedimento avente forza di legge, si deve dire che la circolare numero 6109 del 3 febbraio 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, che stabilisce che gli organi preposti alla concessione del congedo straordinario dispongano «sistematiche visite di controllo» al fine di dare attuazione all'art. 5, c. 14°, della legge 11

novembre 1983, n. 638 (che sancisce la perdita del trattamento economico per il periodo dell'assenza per il lavoratore trovato assente senza giustificato motivo in occasione della visita di controllo) non ha mutato di molto la situazione precedente per cui debbono ritenersi ancora in vigore i criteri indicati nella citata c. m. n. 60 del 1980.

## Le supplenze per i non docenti

Circolare telegrafica n. 85 del 9 marzo 1985.

Attesa esigenza approfondito esame problematica connessa con approvazione da parte Consiglio Ministri nuovi profili professionali personale non docente ritenesi utile soprassedere fino a nuova comunicazione di pubblicazione O. M. 11 marzo 1983, concernente conferimento supplenze personale non docente. Pregasi dare massima diffusione al presente comunicazione. Falcucci: Ministro Istruzione

## Per i colleghi anziani

Per i colleghi anziani, che desiderano trovare un ambiente sereno e accogliente, è stato predisposto un soggiorno comunitario, gestito in forma cooperativa.

Vi si possono trovare tutti i servizi o, se si preferisce, il solo alloggio con l'uso della cucina e della sala di soggiorno.

La villa, con ampio giardino, può ospitare una decina di persone e si trova nella località di Castel Fusano (Roma) alle spalle della pineta litoranea, nella zona che fiancheggia la tenuta del Presidente della Repubblica.

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede della FIS, Via Lucullo 4 - 00187 Roma, Tel. 461969.